



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Registro	OGGETTO: Sentenze del Tribunale Civile di Brindisi, Sezione Lavoro, .nn. 4484/16 e 4485/16. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, COMMA 1, LETT.A) T.U.E.L
Data: 28/07/2017	

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di LUGLIO, alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 2^a convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X		10	MAZZA Angelo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X		11	VITTO Ermanno	X	
3	SPINA Leonzio		X	12	FULLONE Antonio		X
4	PATISSO Cosimo	X		13	MICELLI Antonio		X
5	TRENTINO Giovanni		X	14	BIASI Francesco	X	
6	SORRENTO Gianfranco	X		15	CARONE Maria		X
7	CARONE Tommaso	X		16	ZANZARELLI Claudio		X
8	PROTO Antonio	X		17	POMARICO Cosimo		X
9	CONTE Cosimo	X					

Totale presenti 10

Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Premesso che:

Il Tribunale Civile di Brindisi con sentenze n. 4484/16 e 4485/16 ha confermato i Decreti Ingiuntivi n. 420/2015 e n. 449/2015 proposti dai dipendenti Ariano Annunziata e Mola Aroldo ed ha quindi condannato il Comune di Oria a pagare le spese legali liquidate all'Avv. Marcello Cafueri procuratore antistatario pari a euro 1000 per ciascuna sentenza.

Considerato, così come riportato nelle Determinazioni n. 516 e 518 /2017 con le quali si è proceduto a liquidare quanto dovuto in seguito agli atti di precetto notificati:

- Che i dipendenti comunali sopra richiamati, presupponendo di avere diritto all'indennità per specifica responsabilità ex art. 17 C.C.N.L. per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sulla base di un verbale di delegazione trattante, e quindi di una mera ipotesi di accordo collettivo decentrato di lavoro, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Brindisi i richiamati decreti ingiuntivo con il quale questo Civico Ente in qualità di datore di lavoro degli stessi veniva ingiunto a pagare detta indennità;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30.07.2015 l'Amministrazione stabiliva di proporre opposizione ai suddetti decreti ingiuntivi dando atto che le intese eventualmente raggiunte in delegazione trattante non conferivano alcun diritto patrimoniale ai richiamati dipendenti ingiungenti, che le stesse non assumono alcun valore contrattuale e costituiscono atti meramente preparatori di futuri ed eventuali accordi da formalizzarsi nella forma vincolata che connota i negozi giuridici anche in materia di lavoro pubblico contrattualizzato;
- Che la sentenza oggettivate a conclusione dei procedimenti di opposizione promossi da questa Civica Amministrazione, pur prendendo atto che *"non possa procedersi alla liquidazione della indennità di specifica responsabilità senza il preventivo coinvolgimento delle parti sociali oltre che senza la prodromica individuazione da parte dei Responsabili di Settore"* del personale al quale conferire incarichi di specifica responsabilità e conseguentemente attribuire la relativa indennità, e quindi nonostante l'assenza dei presupposti giuridici necessari per la corresponsione di detta indennità, hanno rigettato i ricorsi confermando i decreti ingiuntivi opposti;

Che non ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal Giudice del Lavoro in ordine a quanto riconosciuto ai richiamati dipendenti ingiungenti al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06.2.2017 si è stabilito di proporre appello avverso le citate sentenze demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria ai sensi del vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi legali;

Che nonostante l'avvenuta proposizione del gravame, ed essendo nel frattempo scaduti i termini di legge per procedere alla esecuzione, in data 05.06.2017 venivano notificati atti di precetto con i quali si intimava l'Ente al pagamento delle somme in esso indicate nel termine di dieci giorni dalla notifica stessa;

Che la somma complessivamente liquidata dal Comune con le predette determine in virtù delle sentenze e degli atti di precetto di che trattasi, per ciascuno predetti dipendenti è pari a euro 6.288,66 di cui € 5.200,00 quale sorte capitale (a titoli di indennità di specifica responsabilità € 111,80 per rivalutazione monetaria € 174,35 per interessi legali € 350,00 per compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo confermato € 52,50 per rimborso forfettario 15% € 16,10 per cap € 92,09 per iva € 200,00 per compensi su atto di precetto € 30,00 rimborso forfettario 15% sui compensi dell'atto di precetto € 9,20 per cassa avvocato sui compensi dell'atto di precetto € 52,62 per iva sui compensi dell'atto di precetto;

Che l'Ente ha dovuto procedere con i citati provvedimenti dirigenziali e senza ulteriore indugio al pagamento delle somme precettate, al fine di non incorrere in aggravii di spesa scaturenti da eventuali azioni esecutive già annunciate dai creditori per il pagamento coattivo di quanto dovuto fermo restando

che compete al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Richiamato quanto rilevato nelle menzionate determinazioni, vale a dire che:

- Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL n. 267/2000, per cui il pagamento dovrebbe essere preceduto dal riconoscimento di legittimità operato dal Consiglio Comunale ma che sussiste l'opportunità di procedere al pagamento della somma predetta anche al fine di evitare l'aggravio di spese derivanti dalla prosecuzione della procedura esecutiva e che il termine prescritto per il pagamento risulta incompatibile con il preventivo riconoscimento in Consiglio Comunale del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. 267/00;
- Ancorchè debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto nell'alveo del giusto procedimento, non può non osservarsi, però, che i debiti derivanti da tali fattispecie si distinguono da tutte le altre ipotesi contemplate dalla norma, tanto che è opportuno provvedere al loro pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, che non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito, attesa la sua funzione meramente ricognitiva e di presa d'atto finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio (al riguardo cfr determinazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23/02/2005);
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

ART. 49 DEL T.U.	<u>(Regolarità Tecnica)</u>
ART. 151 DEL T.U.	<u>(Regolarità Contabile)</u>
ART. 153 DEL T.U.	<u>(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)</u>
ART. 147 bis DEL T.U.	<u>(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)</u>

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, liquidato con determine n. 516 e 518/2017 in seguito ad atto di precetto, pari all'importo complessivo di € **12577,32** (euro 6288,66 x ciascun dipendente di cui € 5.200,00 quale sorte capitale (a titoli di indennità di specifica responsabilità € 111,80 per rivalutazione monetaria € 174,35 per interessi legali € 350,00 per compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo confermato € 52,50 per rimborso forfettario 15% € 16,10 per cap € 92,09 per iva € 200,00 per compensi su atto di precetto € 30,00 rimborso forfettario 15% sui compensi dell' atto di precetto € 9,20 per cassa avvocato sui compensi dell' atto di precetto € 52,62 per iva sui compensi dell' atto di precetto) giuste sentenze n. 4484/16 e 4485/16 di conferma dei Decreti Ingiuntivi n. 420/2015 e n. 449/2015 proposti dai dipendenti Ariano Annunziata e Mola Aroldo.

2. di riconoscere altresì ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, relativo al pagamento delle spese processuali, non ancora liquidate, poste dal Tribunale Brindisi Sezione Lavoro con sentenze n. 4484/16 e 4485/16 (Ariano e Mola c/o Comune di Oria) pari all'importo complessivo di € **2.918,24** (euro 1,459,12 x ciascun dipendente di cui euro 1000,00 per onorario liquidato Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 150,00, Cassa Avvocati (4%) € 46,00 Totale Imponibile € 1.196,00 IVA 22% su Imponibile € 263,12)

3. di dare atto quindi che il debito fuori bilancio di cui al precedente punto 1 pari a complessive euro 12577,32 è stato già liquidato con le citate determine e con imputazione della spesa sui rispettivi capitoli di bilancio, e che la ulteriore somma pari a € **2.918,24** per le spese processuali con distrazione viene imputata al capitolo del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Presenti: n. 10 -votanti n. 10 -assenti: n. 7
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: //
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 20/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 20/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 20/07/2017

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1228

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/08/2017

Oria, li 03/08/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana D'Elia

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 28/07/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, li 28/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, li 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
